



Città di Novi Ligure

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI TECNICHE E URBANISTICHE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.257 in data 18/11/1999  
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.18/ del 2/3/2006.

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI TECNICHE E URBANISTICHE**

## **PARTE I PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 PRINCIPI**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo previsto dall'art. 18 della [L. 109/1994](#), nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.
2. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna relativa ad opere pubbliche, a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico - amministrativa sono costituiti appositi fondi interni da ripartire tra il personale degli uffici tecnici ed urbanistici del Comune di Novi Ligure.

### **ART. 2 CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

1. Il conferimento degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto e delle mansioni assegnate. I Dirigenti interessati rispondono in tal senso di qualsiasi anomalia che si dovesse registrare.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.
4. I gruppi di progettazione e di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto o del piano.
5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione e sul fondo per gli atti di pianificazione.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, deve essere:
  - a) individuato il lavoro, l'opera da progettare o l'atto di pianificazione da redigere;
  - b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera, quantificata la spesa pari al 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione;
  - c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici e progettuali;
  - d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
  - e) definiti gli eventuali servizi od attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
  - f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi, inadempienze del gruppo tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.
7. Il conferimento dell'incarico avverrà con determinazione del dirigente di settore rispettivamente competente.

**ART. 3**  
**ONERI PER ISCRIZIONE AGLI ALBI E PER ASSICURAZIONI**

1. L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti, compete all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [L. 109/1994](#) e successive modificazioni.
2. E' altresì a carico dell'Amministrazione comunale la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

**ART. 4**  
**ECONOMIE**

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione.

**PARTE II**  
**FONDO PER GLI ATTI DI PROGETTAZIONE**

**ART. 5**  
**COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Nel bilancio annuale sono istituiti appositi capitoli di spesa nei quali sono iscritte le quote pari al 2% (oneri compresi) dell'importo posto a base di gara di ciascun'opera pubblica o lavoro pubblico, inclusi nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per i quali non sia affidata la progettazione a personale esterno all'Ufficio Tecnico comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art.9, comma 4, in favore del Responsabile unico del procedimento.
2. La gestione di tali capitoli è assegnata al Responsabile del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Per le opere di manutenzione ordinaria, posta la minore complessità della progettazione, l'incentivo è fissato nella misura dell'1,5% (oneri compresi).

**ART. 6**  
**AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla [L. 109/1994](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.
2. Dal costo dell'opera si vengono ad escludere le prestazioni di natura fiscale che danno luogo ad una obbligazione di natura tributaria. I lavori di manutenzione ordinaria possono rientrare nell'applicazione del presente regolamento solo ove le prestazioni economicamente prevalenti previste dal progetto di manutenzione siano riferibili all'esecuzione di lavori e non a forniture di beni e servizi.
3. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato da terzi.

4. Le somme di cui all'art. 5 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25 , comma 1, lettera d) l. 109/1994.
5. Le “perizie tecnico-economiche”, presupposto per l'esecuzione delle opere da eseguirsi in economia che abbiano scarsa rilevanza tecnica ed economica e che non presentino particolare complessità operativa, vengono assimilate, ai fini del presente regolamento, ai progetti definitivi di cui all'art. 9 (quota del 70%).

## **ART. 7 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno dell'Ente, sono individuati nei dipendenti del Comune che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a) nel responsabile unico del procedimento;
  - b) nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo ed esecutivo nonché il piano di sicurezza;
  - c) nei collaboratori tecnici che svolgono compiti di supporto tecnico all'attività di progettazione e di esecuzione lavori;
  - d) nei collaboratori amministrativi che svolgono compiti di supporto tecnico-amministrativa per la progettazione ed esecuzione lavori;
  - e) nel personale incaricato della direzione dei lavori e dell'eventuale collaudo in corso d'opera;
2. Nessun compenso è corrisposto per gli incarichi di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al [D.Lgs. 494/1996](#) qualora gli stessi siano conferiti a personale dell'Ufficio incaricato della progettazione, in possesso dei requisiti di legge.
3. La direzione dei lavori viene di norma svolta, salvo eccezionali e comprovate necessità, dall'ufficio che ha curato la progettazione.

## **ART. 8 COSTITUZIONE DI STAFF TECNICI**

1. I soggetti di cui al precedente art. 7 costituiscono, qualora dagli stessi sia ritenuto necessario in rapporto alla complessità dell'attività da svolgere, uno staff operativo nell'ambito del personale facente parte della struttura tecnica, prevedendo una ripartizione ed attribuzione di compiti ed attività finalizzate allo sviluppo delle fasi di competenza di ciascuna delle figure suddette.
2. La ripartizione deve risultare da apposito provvedimento e redatta dai responsabili del Settore interessati a seguito di verifica dell'attività realizzata al fine dell'attribuzione della quota del fondo.
3. Nel momento in cui i collaboratori risultano destinatari dell'incarico sono tenuti al rispetto delle direttive dei soggetti per i quali svolgono la loro attività.

## **ART. 9 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE PROGETTAZIONI**

1. Il fondo per le progettazioni è ripartito, con atto di liquidazione, dal Dirigente del Servizio competente, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale indicato nell'art. 7, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'articolo 3, secondo le seguenti percentuali:
  - Fino al 30% al personale di cui alla lettera a) ;
  - Fino al 40% al personale di cui alla lettera b);
  - Fino al 40% al personale di cui alla lettera c);

- Fino al 15% al personale di cui alla lettera d);
  - Fino al 25% al personale di cui alla lettera e).
2. All'interno della ripartizione suindicata, il Dirigente accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
  3. Il grado di incidenza dell'attività del Responsabile unico di procedimento sul singolo lavoro è riferito ai seguenti criteri:
    - a) numero, rispetto al totale, delle unità operative o organizzative o uffici formalmente e necessariamente coinvolti nella fase di coordinamento, rivolta ad individuare le esigenze che portano alla previsione del progetto ed al suo inserimento nel programma;
    - b) incidenza del costo del progetto rispetto alla spesa complessiva del programma;
    - c) grado di difficoltà della fase di coordinamento in scala da 1 a 10.
  4. La somma, trasformata in forma percentuale, dei dati di cui ai precedenti punti, costituisce la percentuale di attribuzione del fondo, nei limiti di cui al comma 1. Al Responsabile unico del procedimento spetta l'incentivazione anche per i lavori affidati all'esterno.
  5. Nel caso in cui il Dirigente sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà, sulla base di una relazione dello stesso Dirigente, con provvedimento del Direttore o, in mancanza, del Segretario Generale.
  6. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta aggiudicazione dell'opera ovvero entro due mesi dalla consegna degli elaborati nell'ipotesi in cui l'opera non venga appaltata per volontà dell'Amministrazione o per accertata mancata acquisizione dei finanziamenti. La liquidazione sarà effettuata nei modi e nelle misure seguenti:
    - a) progettazione preliminare: per una quota pari al 20%;
    - b) progettazione definitiva: per una quota pari al 50%;
    - c) progettazione esecutiva: per una quota pari al 30%.
  6. L'Ufficio Personale provvederà al pagamento entro il mese successivo a quello di presentazione dell'atto di liquidazione.
  7. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

### **PARTE III**

#### **FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

#### **ART. 10**

##### **COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30 per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiato od esecutivo, incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per il quale sia affidata la redazione a personale interno degli Uffici Urbanistici.
2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Nella tariffa professionale, ai fini del presente regolamento, non sono computate le maggiorazioni per l'urgenza e gli onorari a discrezione, salvo ipotesi di piani per cui non è prevista alcuna tariffa.

#### **ART. 11**

##### **AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento per atti di pianificazione urbanistica si intende la redazione, incluse le varianti non attribuibili ad errori degli incaricati, di:
  - a) piano regolatore generale;
  - b) piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
  - c) piani per l'edilizia economica e popolare;
  - d) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
  - e) piani di recupero di iniziativa pubblica;
  - f) programma pluriennale di attuazione;
  - g) piano urbano del traffico e piani di attuazione;
  - h) altre tipologie di piani da ricondursi al presente regolamento con esplicito atto della Giunta Comunale.

## **ART. 12 CONFORMITA'**

1. I progetti da eseguirsi a cura del personale degli Uffici preposti devono aver, per ciascuna fase, le caratteristiche previste dalle leggi di settore, devono essere corredati da tutti gli elaborati ivi previsti e devono essere conformi alle leggi urbanistiche e di pianificazione a cui si richiamano.

## **ART. 13 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a) nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il piano urbanistico, generale, particolareggiato o esecutivo;
  - b) nei responsabili dei procedimenti relativi;
  - c) nei collaboratori dei soggetti di cui alle lettere precedenti.

## **ART. 14 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE**

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Dirigente di servizio, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato all'art. 13, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'articolo 3, secondo le seguenti percentuali:
  - il 70% al personale di cui alla lettera a) ;
  - il 15% al personale di cui alla lettera b);
  - il 15% al personale di cui alla lettera c);
2. Poiché l'attività finalizzata alla realizzazione degli elaborati tecnici per l'attività di pianificazione non è costante per ciascun progetto, ma varia presentando diversi gradi di difficoltà, ora nell'ideazione, ora nell'esecuzione, ora nel coordinamento, si stabilisce, per ciascuna delle tre categorie, una oscillazione percentuale del 10%.
3. All'interno della ripartizione suindicata, il Dirigente accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.

4. Nel caso in cui il Dirigente sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà, sulla base di una relazione dello stesso Dirigente, con provvedimento del Direttore o in mancanza del Segretario Generale.
5. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta adozione del piano, ovvero non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso, qualora la mancata adozione sia da imputare ad esplicita rinuncia dell'Amministrazione al proseguimento dell'iter.
6. L'Ufficio Personale provvederà al pagamento entro il mese successivo a quello di presentazione dell'atto di liquidazione.
7. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.
8. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi (INAIL) obbligatori che l'Amministrazione dovrà sostenere a proprio carico devono trovare copertura finanziaria al di fuori del fondo di cui all'art. 10.

## **ART. 15**

### **APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'art. 18 della [L. n. 109/94](#), antecedente la modifica intervenuta con [L. n. 127/97](#).